

No all'addebito per tradimento se il matrimonio era già in crisi

---

Cassazione civile Sez. VI n. 11130/2022

La Cassazione con questa sentenza statuisce che l'addebito della separazione per infedeltà può essere concesso solo se chi lo richiede dimostri che il tradimento è stata la causa della fine del matrimonio.

Il caso concreto vede la Corte di Appello di Roma revocare la pronuncia di addebito della separazione pronunciata dal Giudice di primo grado su istanza del marito ed a carico della moglie rilevando che, *“anche a volere ritenere accertata l'infedeltà coniugale di costei, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale”*.

Il marito propone ricorso per cassazione deducendo che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendo l'efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza e, dall'altro, che l'accertamento dell'antiorità della crisi coniugale rispetto all'adulterio deve essere rigoroso; inoltre il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata, disancorata da ogni elemento probatorio e deducendo la falsa applicazione dell'art.151 cc poiché era stato erroneamente valutato il referto medico del dottore come prova della pregressa crisi matrimoniale, assumendo che tale referto fosse in realtà atto a provare uno stato di insoddisfazione unilaterale non ancora sfociato in crisi matrimoniale.

La Corte valuta i tre motivi infondati osservando che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione per infedeltà la prova rigorosa della condotta e della sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.

Nel caso di specie la Corte osserva essere stata data prova dell'esistenza di una crisi matrimoniale precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale. (nel caso concreto la moglie aveva uno stato di profonda crisi corroborata dalle sue richieste di supporto ad un centro antiviolenza sulle donne nonché al servizio di psicologia per risolvere il conflitto col marito).

La Corte osserva, infine, che tale valutazione di fatto operata dalla Corte di Appello non può essere sindacata in sede di legittimità: nella sostanza il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte di Appello.